

**Circolare sui nuovi termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192**

Con decreto legislativo n. 192/2012 è stata integralmente recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n. 7/2011 adottata a livello europeo per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, aventi ad oggetto i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

La nuova normativa troverà applicazione dal 1 Gennaio 2013.

Il Decreto legislativo n. 192/2012 modifica il D. Lgs n. 231/2002 per quanto riguarda il termine legale di pagamento previsto per le transazioni commerciali ed il tasso degli interessi.

Interessi di mora:

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Termini legali per il pagamento:

- a) **trenta giorni** dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
- b) **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) **trenta giorni** dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Contrattazione e deroghe

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato.

Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore devono essere pattuiti espressamente.

La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Pubblica Amministrazione

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

I termini suddetti sono raddoppiati nei seguenti casi:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere provato per iscritto.

Pagamenti rateali

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

Risarcimento delle spese di recupero

Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

Nullità delle clausole inique e poteri del Giudice

- Le clausole relative ai termini di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore.
- Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
- Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
- Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero
- Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice;

Rapporti con l'Art. 62 D.L. 1/2012 (AGROALIMENTARE) convertito con modificazioni in Legge 27/2012

Per il settore agroalimentare resta in vita e si applica l'art. 62 D.L. 1/2012. Infatti la norma sull'agroalimentare deve considerarsi speciale rispetto alla norma generale del D.L.gs 231/2002, così come modificato dalla norma in commento.

Restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento sul tema.